

GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.

“FACCIAMO FUTURO”

AVVISO PUBBLICO MULTINTERVENTO SRE04-SRD14

FAQ

D1. Acquisto del solo immobile da parte di impresa già esistente

Si chiede se, nell'ambito delle spese ammissibili previste dall'Avviso, un'impresa già esistente possa realizzare un intervento che preveda esclusivamente l'acquisto di un immobile, destinato allo svolgimento della nuova attività prevista dal progetto.

Si chiede inoltre se la circostanza che la medesima impresa abbia già partecipato e/o beneficiato in passato di un intervento GAL per l'acquisto di attrezzature costituisca elemento ostativo alla partecipazione al presente Avviso e/o all'ammissibilità dell'investimento proposto.

R1: In riferimento all'acquisto dell'immobile, per quanto le disposizioni comuni contemplate nel PSP e riportate nell'avviso pubblico prevedano tale possibilità, il beneficiario ha l'obbligo di dimostrare che tale acquisto sia strettamente funzionale e necessario alla realizzazione e al successo dell'intero investimento programmato.

Ciò significa che in fase di verifica degli investimenti realizzati occorrerà che l'immobile sia completo e dotato delle attrezzature e quanto necessario per svolgere l'attività.

R.1.2: un'impresa che in passato ha beneficiato del sostegno del GAL può partecipare all'avviso, fermo restando che deve obbligatoriamente diversificare l'attività con l'attivazione di un nuovo codice appartenente ad una categoria ATECO diversa rispetto a quella in cui ricade l'attività già svolta.

Sono ammissibili le attività con i codici Ateco elencati nell'Allegato 6 – “Codici ATECO FINANZIABILI”

D2. Libero professionista di 38 anni – acquisto immobile e avvio di attività di casa vacanze

Si chiede se un libero professionista di 38 anni, attualmente esercente esclusivamente la propria attività professionale, possa partecipare all'Avviso in qualità di persona fisica, prevedendo l'acquisto di un immobile e l'avvio di un'attività di affitto di casa/case vacanze, qualora tale attività risulti tra quelle ammissibili dall'Avviso.

In caso affermativo, si chiede inoltre se, trattandosi di un soggetto di età compresa tra 18 e 40 anni, possa beneficiare della premialità prevista per i giovani e, più specificamente, se possa accedere al sostegno SRE04 previsto per l'avvio della nuova attività, secondo le condizioni e gli importi stabiliti dall'Avviso.

R2: Un libero professionista che non esercita attività d'impresa può partecipare come persona fisica per l'avvio di una nuova impresa extra-agricola. Per la tipologia di attività occorre far riferimento a quanto previsto dal Bando individuando il codice ATECO tra quelli indicati **nell'Allegato 6 – “Codici ATECO FINANZIABILI”**

Il premio è riconosciuto a chi intende avviare una nuova impresa a prescindere dall'età, il requisito anagrafico e cioè un'età inferiore ai 40 anni compiuti alla data di presentazione della DDS, attribuisce al richiedente un punteggio aggiuntivo per l'età. L'età non è un requisito di ammissibilità.

L'ammissibilità del premio (SRE04) è condizionata all'ammissibilità dell'investimento a valere su SRD14, quindi il richiedente per ottenere il premio deve obbligatoriamente presentare e realizzare un progetto di investimento.

D3. Nuova impresa extra-agricola e mantenimento della partita IVA professionale

Con riferimento al caso di un lavoratore autonomo che esercita esclusivamente una libera professione regolamentata da un Ordine professionale e che non esercita attualmente alcuna attività d'impresa, si chiede se, ai fini della partecipazione all'Avviso come nuova impresa extra-agricola, sia necessario procedere all'apertura di una nuova partita IVA, oppure se possa essere ritenuta sufficiente:

- la partita IVA già esistente relativa all'attività professionale;
- l'aggiunta alla medesima partita IVA del codice ATECO 55.20.42 – Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze;
- l'iscrizione della nuova attività al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Si chiede, pertanto, di chiarire se tale configurazione consenta di qualificare il soggetto come nuova impresa extra-agricola ai fini dell'Avviso, considerato che il richiedente non ha mai esercitato precedentemente alcuna attività d'impresa e svolge esclusivamente una professione regolamentata.

R3: Ai fini della partecipazione all'avviso la persona fisica che intenda avviare attività di impresa, deve provvedere all'iscrizione della stessa in CCIAA con il pertinente codice ATECO. Relativamente alla partita IVA, non sembra necessario aprirne una seconda, ma occorre effettuare una variazione sulla posizione fiscale per il passaggio all'attività di impresa. Comunque per questo adempimento le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente fiscale per un maggior supporto.

I chiarimenti non sostituiscono le disposizioni contenute nell'Avviso e nella documentazione correlata.

D4: Investimenti su due immobili

Con riferimento all'Avviso pubblico Multintervento SRE04–SRD14 “Facciamo Futuro”, si chiede di chiarire se un unico proponente possa presentare una sola Domanda di Sostegno relativa a un'unica attività imprenditoriale, prevedendo investimenti su due immobili distinti e non contigui, distanti tra loro circa 500–600 metri, entrambi ubicati nel territorio ammissibile del GAL Gargano.

Gli immobili sarebbero destinati alla medesima iniziativa imprenditoriale e gli investimenti previsti risulterebbero funzionalmente ed economicamente collegati nell'ambito di un unico Piano aziendale.

Si chiede, pertanto, se la presenza di due immobili non contigui sia compatibile con il requisito relativo alla «unità locale/operativa indicata nel Piano aziendale e nel fascicolo aziendale» e con il riferimento alla «sede operativa oggetto dell'investimento» contenuto nell'Avviso.

Si chiede, inoltre, di confermare che, in caso di ammissibilità, il limite massimo di spesa previsto dall'intervento SRD14 sia pari a € 60.000 complessivi per l'unica Domanda di Sostegno, considerando congiuntamente gli investimenti riferiti ai due immobili.

R4: Si ricorda che ai fini dell'ammissibilità, occorrerà che:

- i due immobili e i rispettivi investimenti siano descritti chiaramente nel Piano aziendale, nella relazione tecnica e negli elaborati grafici;
- sia dimostrato il collegamento funzionale ed economico tra le due sedi nell'ambito della medesima attività imprenditoriale;

- il proponente disponga, per ciascun immobile oggetto di investimento, di un titolo idoneo di proprietà, locazione o usufrutto. Il comodato non è ammesso;
- la localizzazione e la documentazione relativa alle sedi siano coerenti con quanto indicato nel fascicolo aziendale (dove saranno inserite entrambe le unità immobiliari) e nella Domanda di Sostegno.

Per quanto riguarda il limite dell'investimento, l'importo massimo ammissibile è riferito all'intero progetto e non al singolo immobile. Pertanto, in presenza di un'unica Domanda di Sostegno e di un unico Piano aziendale, la spesa ammissibile massima è pari complessivamente a € 60.000 da calcolare sull'insieme degli investimenti realizzati nei due immobili.

D5: Impresa agricola già esistente

L'azienda intende valutare l'avvio di una nuova attività extra-agricola collegata al contesto rurale e turistico, con eventuale apertura di un nuovo codice ATECO tra quelli ammessi dall'Avviso, ad esempio nell'ambito dei servizi di alloggio, servizi turistici/naturalistici, noleggio attrezzature ricreative/e-bike o altra attività compatibile.

Considerato che l'Avviso ammette anche imprese già esistenti che avviano un'attività extra-agricola mai esercitata prima, ma indica tra i requisiti il non esercizio di attività agricola ex art. 2135 c.c., si chiede cortesemente di chiarire se una ditta agricola già attiva possa partecipare aprendo un nuovo ATECO extra-agricolo ammesso, oppure se tale condizione comporti l'inammissibilità del soggetto.

R5: Le imprese agricole non possono partecipare a questo bando in quanto trattasi di un requisito di ammissibilità. Inoltre le imprese extra-agricole che beneficeranno del sostegno, non potranno svolgere attività agricola per il periodo di stabilità dell'operazione e cioè per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo.

Per le imprese agricole sarà attivato un bando specifico per la diversificazione delle attività.

D6: Titoli di disponibilità

Si chiede inoltre di chiarire se, nel caso di utilizzo di un fabbricato esistente in area rurale intestato a un familiare della titolare, sia ammissibile un titolo di disponibilità formalizzato mediante contratto di locazione o altro titolo idoneo, considerato che l'Avviso richiede proprietà/locazione/usufrutto ed esclude il comodato.

R6: I titoli di disponibilità dell'immobile ammessi sono affitto, proprietà e usufrutto. Non sono ammessi altri titoli.

D7: Attivazione del codice ATECO

Infine, si chiede conferma che la domanda debba comprendere obbligatoriamente entrambi gli interventi SRE04 e SRD14 e se il nuovo ATECO extra-agricolo debba risultare attivo già al momento della domanda oppure solo in una fase successiva secondo le modalità previste dall'Avviso.

R7: La Domanda di sostegno deve obbligatoriamente comprendere entrambi gli interventi SRE04-SRD14. Il nuovo codice ATECO, per le imprese non agricole che diversificano, può essere attivato dopo la data di pubblicazione del bando sul BUR Puglia (10 agosto 2026) oppure entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del sostegno.

D8: ATECO Enoteca

Considerato che il progetto che si intende realizzare consiste sostanzialmente in una enoteca con vendita di vini e loro consumo al tavolo, senza cucina, si chiede cortesemente di chiarire:

1. se tale attività possa essere considerata ammissibile nell'ambito dell'Avviso;
2. se sia possibile presentare il progetto utilizzando il codice **47.25.00** – Commercio al dettaglio di bevande, prevedendo anche il consumo dei vini all'interno del locale;
3. oppure se, ai fini dell'ammissibilità, la somministrazione al tavolo richieda necessariamente un diverso codice ATECO e, in tal caso, quale codice debba essere utilizzato considerato che quello specifico per tale attività non risulta ricompreso nell'Allegato 6.

R8: Gli Ateco Finanziabili sono quelli indicati nella Tabella Allegata all'avviso Pubblico **nell'Allegato 6 – “Codici ATECO FINANZIABILI”**, pertanto se il codice da lei individuato per avviare l'attività non è incluso nell'elenco non è finanziabile.

Il codice ATECO 47.25.00 contempla anche le attività di vicinato con somministrazione, dove l'attività prevalente è quella commerciale. Sugeriamo di verificare con il suo consulente la necessità di acquisire o meno altri titoli e/o autorizzazioni per la somministrazione, fermo restando che l'ATECO oggetto della domanda di sostegno deve obbligatoriamente rientrare nell'elenco di cui sopra.

D9: Unità immobiliari distinte

L'ipotesi che stiamo valutando è quella di avviare un'attività di Case e Appartamenti per Vacanze (CAV), riconducibile al codice ATECO 55.20.42 – Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze.

A tal riguardo, chiediamo cortesemente conferma:

- che tale codice ATECO e la relativa attività CAV siano ammissibili ai fini dell'Avviso SRE04/SRD14 anche nel caso di nuova attività da costituire;
- che l'attività possa comprendere tre distinte unità immobiliari ubicate nel Comune di Mattinata, anche se non tutte poste nello stesso fabbricato e una di esse risulta a distanza superiore a 100 metri dalle altre;
- che, ricorrendone tutti gli ulteriori requisiti, gli investimenti da realizzare sulle predette unità possano essere inseriti nel Piano Aziendale e nel programma di investimento SRD14.

R9: Gli Ateco indicati nella tabella allegata all'avviso pubblico sono tutti finanziabili, pertanto se l'Ateco in questione è compreso la risposta è affermativa.

Per quanto riguarda il progetto di investimento, lo stesso deve essere adeguatamente descritto con allegata tutta la documentazione richiesta dall'avviso e utile alla valutazione da parte della Commissione incaricata dell'istruttoria.

Resta inteso che tutti gli investimenti devono rispettare le normative pertinenti e in vigore.

D10: Accesso come utente qualificato

Con la presente sono a chiedere un chiarimento in merito all'Avviso in oggetto.

In particolare, vorrei sapere se l'impresa può procedere direttamente alla compilazione e alla presentazione della domanda, occupandosi autonomamente degli adempimenti a proprio carico, ad eccezione degli allegati e della documentazione di competenza del tecnico/professionista, per i quali si avvarrebbe della relativa figura professionale.

In altre parole, chiedo conferma che non sia necessario che l'intera domanda venga presentata da un professionista incaricato e che l'impresa possa procedere direttamente per quanto di propria competenza.

R10: Le disposizioni attuative per le misure non connesse a superfici o animali, approvate con Determinazione dell'ADG n. 38 del 4.06.2025, prevedono questa facoltà da parte del richiedente il sostegno al paragrafo 3.2,

pertanto può provvedere in proprio (in qualità di utente qualificato) al rilascio della DDS. In questo caso occorre seguire le istruzioni operative dell'organismo pagatore AGEA per l'accesso al SIAN e per l'utilizzo della firma elettronica.

Si rammenta che il richiedente dovrà procedere preliminarmente alla costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

D 11: Cumulo con altre misure

È possibile cumulare il contributo concesso dal GAL Gargano per le misure in oggetto con le agevolazioni previste nell'ambito della ZES Unica, in particolare con il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES?

R11: nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni comuni del Piano Strategico della PAC e dalle disposizioni attuative della Regione Puglia per le Misure NO SIGC, un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali), solo se l'importo cumulativo concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto secondo quanto previsto dal Titolo III del Reg. (UE) 2021/2115.

Nel caso specifico, l'aliquota massima per gli investimenti contemplata dal regolamento (articolo 73 comma 4) è stabilita al 65%.

Considerato che l'avviso Mutintervento del GAL riconosce un contributo a fondo perduto pari al 50% per gli investimenti, la quota massima derivante da altri regimi di aiuto non potrà, in ogni caso, superare il 15% della spesa ammissibile.

Resta fermo il principio tassativo del divieto di doppio finanziamento. Pertanto, la somma dei sostegni pubblici concessi non potrà mai superare il costo totale effettivamente sostenuto e documentato per ciascuna voce di spesa.

D12: Preventivi spese tecniche

Per la selezione dei tecnici occorre presentare 3 preventivi? In caso affermativo occorre utilizzare procedura SIAN?

R12: Per la selezione del consulente o dei consulenti tecnici da incaricare, il riferimento corretto è la DET n. 2 del 30.01.2025 (avente ad oggetto le "Linee guida sulla ragionevolezza delle spese tecniche").

Per dimostrare la congruità delle voci di spesa, è necessario calcolare il costo massimo di riferimento utilizzando l'apposito foglio Excel "Allegato calcolo spese tecniche", disponibile per il download sul sito ufficiale del GAL Gargano. Inserendo i dati richiesti nel file di calcolo sarà determinato in automatico il massimale ammissibile per le prestazioni professionali collegate agli investimenti materiali. La cifra risultante rappresenterà il tetto massimo che il potenziale beneficiario potrà inserire a preventivo.

Il preventivo di spesa del professionista incaricato dovrà essere rilasciato tramite il portale SIAN e contenere la descrizione dettagliata di tutte le attività previste.

Per ulteriori dettagli operativi, si rimanda alle disposizioni contenute nella medesima DET n. 2 del 30.01.2025

D.13 Nuova impresa. Se possano candidarsi come nuova impresa (paragrafo 1 e CR01 dell'Avviso), in forma singola o come società costituenda, persone fisiche comproprietarie dell'area di intervento, quando una o più di esse siano già socie di un'impresa extra-agricola esistente che esercita nello stesso sito attività diverse da quella oggetto della domanda; e se tale circostanza rilevi ai fini del CR25.

R.13 I beneficiari previsti dall'Avviso includono le persone fisiche, le aggregazioni di persone fisiche e le micro e piccole imprese non agricole (ai sensi del Regolamento UE 2022/2472 - ABER e della Raccomandazione 2003/361/CE).

L'Avviso sostiene infatti sia l'avvio di nuove realtà imprenditoriali sia la diversificazione di quelle esistenti.

Per qualificarsi come "nuova impresa", l'effettivo insediamento deve essere successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP e può realizzarsi alternativamente attraverso:

- Nuova costituzione: Iscrizione nel Registro delle Imprese in stato di "non attiva" e contestuale apertura della Partita IVA con codice ATECO coerente con l'intervento proposto.
- Impresa preesistente (Diversificazione): Attivazione di un nuovo codice ATECO in sede di variazione della Partita IVA, a condizione che appartenga a una categoria differente da quella già svolta e sia relativo a un'attività mai esercitata.

In merito alla comproprietà dell'area (CR14), il possesso in capo alle persone fisiche richiedenti soddisfa il requisito di ammissibilità del **CR14** (Disponibilità della sede operativa dell'investimento). Come previsto dall'Avviso, la disponibilità giuridica e l'esatta perimetrazione dell'unità locale/operativa dovranno essere formalmente comprovate nel **fascicolo aziendale** e descritte nel Piano Aziendale.

In merito alla presenza di un'altra impresa sul medesimo sito e al CR25, la circostanza che uno o più soci partecipino a un'impresa extra-agricola già attiva sul medesimo sito d'intervento rileva in modo significativo ai fini del CR25 (Clausola di elusione). La compresenza sul medesimo sito d'intervento e la coincidenza (anche parziale) della compagine societaria tra la nuova impresa e l'impresa extra-agricola preesistente rappresentano indici di potenziale creazione artificiosa delle condizioni per l'accesso al finanziamento.

La costituzione di una nuova impresa non deve configurarsi come un frazionamento fittizio di un'unica realtà economica operato al fine di aggirare le condizioni di accesso o i massimali di aiuto. Pertanto, pur non rappresentando una causa di esclusione automatica, l'ammissibilità è subordinata a due condizioni sostanziali:

1. **Separazione fisica e logistica:** È necessario dimostrare l'esatta e autonoma ubicazione della sede dell'investimento. Questa deve essere distinta, indipendente e chiaramente identificabile rispetto **alla sede dell'altra società, comprovata da idonei titoli di disponibilità (CR14).**
2. **Autonomia economica e gestionale:** In linea con la normativa unionale e le circolari AGEA, si verificherà che la nuova impresa non sia una mera estensione, attività sussidiaria o strumentale dell'azienda esistente. I legami giuridici, economici e personali tra i soci non devono configurare un frazionamento fittizio di un'unica realtà economica volto a eludere i limiti dimensionali (PMI) o i massimali di aiuto.

Qualora dalle verifiche in fase istruttoria o i controlli successivi dovessero configurarsi fattispecie elusive, in applicazione della normativa vigente in materia si procederà all'immediata esclusione della domanda o alla revoca totale del finanziamento concesso.

D.14 Rimozione dei rami secchi lungo il percorso. Se la rimonda del secco e la spalcatura degli alberi, eseguite una sola volta nella sola fascia del camminamento e delle aree di sosta e necessarie per aprire il percorso ai fruitori in condizioni di sicurezza, siano ammissibili come “sistemazione di spazi esterni direttamente collegati e funzionali alle attività” (Tabella 9), ovvero ricadano tra le spese di manutenzione ordinaria non ammissibili ai sensi del paragrafo 7.3.3, lettera h), delle Disposizioni attuative approvate con DAG n. 38 del 04/06/2025.

R.14 La spesa non è ammissibile ai sensi del paragrafo 7.3.3, lettera h), delle Disposizioni attuative approvate con DAG n. 38 del 04/06/2025

D.15 Rivegetazione di superfici prive di copertura. Se sia ammissibile, nella medesima voce della Tabella 9, la rivegetazione di limitate superfici di terreno nudo adiacenti al percorso con specie arbustive autoctone perenni, tenuto conto che il paragrafo 7.3.3, lettera d), delle Disposizioni attuative esclude l’acquisto delle sole piante annuali con le relative spese di impianto.

R.15. L’avviso Pubblico Multintervento SRE04 - SRD14, finanzia l'avvio di start-up non agricole o la diversificazione extra-agricola nelle aree rurali. La rivegetazione in senso agronomico, forestale o ambientale **non è una spesa ammissibile.**

L'intervento potrà essere preso in considerazione in fase di istruttoria solo se trattasi di **spesa accessoria e marginale** ed è strettamente collegata alla sede **dell'attività extra-agricola.**

D.16 Codice ATECO. Se la domanda di sostegno debba riferirsi a un solo codice ATECO dell’Allegato 6 (CR12) o possa comprenderne più di uno; in particolare, per un’attività che unisce un servizio educativo e ricreativo lungo un percorso attrezzato a escursioni accompagnate in e-bike su viabilità esistente, se sia sufficiente un unico codice o se occorra attivare anche il codice 77.21.01.

R.16 Così come previsto nell’avviso, la DDS deve riferirsi ad un codice ATECO coerente con l’attività che si intende realizzare.

D.17 Principio P04. Se l’attività sia ricondotta ai criteri da CR4.1 a CR4.4 in base al codice ATECO attivato o in base ai contenuti del Piano aziendale; e se un servizio educativo e ricreativo offerto su prenotazione anche a residenti, scuole e gruppi rientri nel criterio CR4.3.

R.17 Il principio ha come finalità quello di premiare la capacità innovativa delle imprese nei settori chiave dell’economia garganica, quali turismo rurale e artigianato nonché attivare e/o incrementare la gamma di servizi alle persone e alle imprese dell’area.

Pertanto nell’assegnazione del criterio occorre tener conto dell’attività che si intende realizzare.

D.18 Criterio CR5.7. Se targhette tattili e in Braille, audiodescrizioni e analoghi allestimenti per la fruizione da parte di persone con disabilità sensoriali rientrano tra le “opere connesse al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche”.

R.18 Le targhette tattili e in Braille, le audiodescrizioni e gli allestimenti analoghi rientrano tra le opere connesse al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive.